

ORGANI ISTITUZIONALI

NORME DI COMPILAZIONE

CHE COSA DIFFERENZIA PRINCIPALMENTE UN ORGANO RISPETTO A UN ORGANISMO O A UN'ALTRA FIGURA O STRUTTURA DELL'ISTITUZIONE PUBBLICA?

Ai fini della rilevazione censuaria, l'organo deve essere espressamente definito tale dall'ordinamento giuridico statale o da statuti, regolamenti e altri atti istitutivi e organizzativi dell'istituzione pubblica di appartenenza, e al contempo deve svolgere almeno una delle seguenti funzioni: indirizzo politico-amministrativo (governo), controllo interno. Pertanto, una figura all'interno dell'istituzione pubblica che sia definita dallo statuto o da altra fonte come organo ma che non eserciti una tra le funzioni di indirizzo politico e di controllo interno non può essere considerata un organo della stessa istituzione pubblica. Ad esempio: il direttore generale di un'Università non può essere considerato un organo della stessa, poiché l'art.2 della L. 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" che lo definisce come organo, ne circoscrive le funzioni a quelle amministrativo-gestionali e di raccordo tra gli organi di governo e l'apparato amministrativo. Pertanto il direttore generale non andrà rilevato in corrispondenza del quesito 3.1.2 (altri organi di governo) ma in corrispondenza del quesito 3.2 (figura di raccordo).

COME SI INDIVIDUA L'ORGANO, RAPPRESENTANTE LEGALE?

La legale rappresentanza, ossia la capacità di esprimere la volontà di un'istituzione pubblica nei rapporti contrattuali con i terzi e la conseguente capacità di stare in giudizio in nome e per conto dell'istituzione pubblica rappresentata, è definita legale innanzitutto perché deriva da una norma di legge, statutaria o regolamentare; pertanto, per ogni istituzione pubblica occorre consultare i relativi atti istitutivi e organizzativi per reperire la singola disposizione normativa che conferisce espressamente la legale rappresentanza a un suo organo, generalmente all'organo di vertice politico.

CHE COSA SI INTENDE PER FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO (GOVERNO), E DI CONTROLLO INTERNO?

Per funzione di indirizzo politico-amministrativo (governo) si intende la programmazione dell'azione amministrativa e gestionale.

Per funzione di controllo interno si intendono il controllo di regolarità contabile, il controllo di gestione, il controllo strategico e la valutazione della dirigenza. Ulteriori chiarimenti sono offerti nel documento di Guida alla compilazione, consultabile e scaricabile all'indirizzo web:

<https://www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-pubbliche/documentazione>

GLI ORGANI CON FUNZIONI ESCLUSIVAMENTE CONSULTIVE SONO ORGANI DA INDICARE AI QUESITI 3.1.2 E 3.1.3?

No. Pur essendo infatti definiti organi (eventualmente ausiliari) negli atti istitutivi/organizzativi dell'istituzione pubblica, come accade per i consigli/comitati scientifici di enti di ricerca e università, la loro funzione meramente consultiva, che si esercita attraverso l'espressione di pareri obbligatori o facoltativi, vincolanti o meno, nei confronti di altri organi o strutture amministrative dell'istituzione pubblica, non è oggetto di rilevazione all'interno della sezione 3 del questionario UI.

I COMITATI UNICI DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ (CUG) SONO ORGANI DA INDICARE AI QUESITI 3.1.2 E 3.1.3?

No, innanzitutto perché la legge che li ha istituiti li definisce organismi (art. 21 della L.183/2010 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) e inoltre perché non svolgono funzioni di governo e di controllo.

LE ARTICOLAZIONI INTERNE DI UN ORGANO DI GOVERNO, COME COMMISSIONI CONSILIARI, COMITATI INTERNI, ECC., SONO ORGANI DA INDICARE AI QUESITI 3.1.2 E 3.1.3?

No, anche se tali articolazioni sono previste dallo statuto o da altro atto istitutivo/organizzativo e hanno attribuzioni politiche, come per esempio, le commissioni consiliari e l'ufficio di presidenza, che costituiscono articolazioni interne del Consiglio regionale o del Consiglio comunale, oppure svolgono funzioni di controllo interno, come per esempio, il comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, o il comitato regionale di controllo contabile del Consiglio regionale.

GLI ORGANI VICARI DI UN ORGANO DI GOVERNO, COME VICEMINISTRI, VICEPRESIDENTI, PRORETTORI, VICESEGRETARI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, ECC., SONO ORGANI DA INDICARE AI QUESITI 3.1.2 E 3.1.3?

No, perché sono casi di delega interorganica, ossia di trasferimento di alcune funzioni di indirizzo politico tra autorità della stessa amministrazione, che non conferiscono di per sé lo status di organo al delegato, nemmeno quando quest'ultimo assume una più generale funzione vicaria rispetto al delegante, come avviene, per esempio, con le deleghe del Presidente della Regione o del Sindaco del Comune nei confronti dell'assessore, del Ministro nei confronti del sottosegretario, del Consiglio comunale nei confronti dei consigli circoscrizionali.

CONSIDERATO CHE L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) È UN ORGANISMO E NON UN ORGANO CON FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO, PERCHÉ DEVE ESSERE INDICATO UGUALMENTE AL QUESITO 3.1.3?

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), così come i Nuclei di Valutazione (NdV), a essi assimilabili, in virtù della loro peculiare funzione di valutazione della performance individuale e organizzativa, che rientra nell'ambito della più generale funzione di controllo interno, sono per convenzione da indicare al quesito 3.1.3 quali organi di controllo interno, anche se definiti organismi e non organi dalla loro stessa legge istitutiva (D.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Invece, per gli altri organismi o strutture che pure presiedono a funzioni riconducibili al controllo interno vale la regola generale, secondo la quale sono da escludere le strutture che, pur svolgendo funzioni di controllo interno, non sono definite come organo dalle fonti normative e regolamentative. Così, per esempio, nell'ambito delle amministrazioni comunali non costituiscono organi di controllo interno, e quindi non sono da indicare al quesito 3.1.3, i responsabili dei servizi finanziari, ai quali è affidato il controllo preventivo di legittimità, oppure le unità di controllo poste alle dipendenze del segretario comunale o del direttore generale, laddove sia stato nominato, alle quali è affidato il controllo strategico, o le strutture operative per il controllo di gestione.

CHE COSA SI INTENDE PER ORGANO DI CONTROLLO IN FORMA SINGOLA O IN FORMA ASSOCIATA?

L'organo di controllo interno è in forma singola quando svolge le sue funzioni unicamente per l'istituzione pubblica di appartenenza, è invece in forma associata quando svolge le sue funzioni congiuntamente per più istituzioni pubbliche (per esempio per più comuni, facenti parte o meno di unioni o consorzi di comuni), ognuna delle quali dovrà selezionare la corrispondente tipologia di organo di controllo in forma associata.

COME SI INDIVIDUANO I COMPONENTI DI UN ORGANO COLLEGIALE?

Il numero dei componenti di un organo collegiale è un'informazione reperibile nelle norme istitutive e organizzative dell'istituzione pubblica, in particolare, nelle norme che disciplinano, insieme alle competenze e al funzionamento del singolo organo, la sua composizione e le procedure di nomina dei suoi componenti. I componenti di un organo, da indicare ai quesiti 3.1.2 e 3.1.3, sono i membri costitutivi dell'organo stesso, a prescindere che essi abbiano natura elettiva, oppure ricevano l'incarico per nomina, che siano rappresentati da personale dipendente dell'istituzione, posto eventualmente in aspettativa per ricoprire l'incarico (cosiddetti componenti interni), oppure da soggetti privi di un rapporto di impiego con l'istituzione pubblica (cosiddetti componenti esterni), che percepiscano un qualsiasi eventuale corrispettivo in denaro, a titolo di emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborso spese, oppure occupino la carica a titolo gratuito.

SE L'ORGANO DI VERTICE È ANCHE COMPONENTE DI UN ORGANO COLLEGIALE DI GOVERNO DELLA STESSA ISTITUZIONE PUBBLICA OCCORRE CONTEGGIARLO ANCHE IN QUEST'ULTIMO CASO?

Nell'indicare il numero dei componenti di un organo collegiale di governo (quesito 3.1.2) deve essere riportato anche il componente che è contemporaneamente organo di vertice/ rappresentante legale dell'istituzione pubblica, già indicato al quesito 3.1.1, qualora egli ne faccia parte (es. il Presidente della Regione è sia organo di vertice/rappresentante legale della Regione, da riportare al quesito 3.1.1, sia componente della Giunta regionale, da indicare al quesito 3.1.2; il Presidente di un Istituto, di un'Agenzia, ecc. è spesso anche membro del Consiglio di istituto, Consiglio di amministrazione, ecc.). Va altresì inserito il componente con funzione di segreteria, mentre non deve essere riportato il personale di segreteria dell'organo che non ne sia membro. In generale, se una stessa persona è componente di più organi, essa va indicata in ciascun organo di cui fa parte.

PER GLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO SONO DA INDICARE ANCHE I COMPONENTI SUPPLEMENTI?

No, nell'indicare il numero dei componenti di un organo di controllo interno (quesito 3.1.3) vanno sempre inseriti i soli componenti ordinari, e non anche quelli supplementi. Va sempre inserito altresì il

componente con funzione di segreteria, mentre non deve essere riportato il personale di segreteria dell'organo che non ne sia membro.

PER LE ISTITUZIONI PUBBLICHE COMMISSARIATE AL 31/12/2022 SI RILEVANO GLI ORGANI ORDINARI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE, STATUTARIE O REGOLAMENTARI OPPURE SI RILEVA L'ORGANO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DISPOSTO CON IL REGIME DI COMMISSARIAMENTO?

Se l'istituzione pubblica è in regime di commissariamento alla data di riferimento, in luogo degli organi direttivi ordinari sciolti, va rilevato l'organo temporaneo e straordinario nominato con relativo provvedimento dal soggetto competente (commissario o commissione straordinario/a), che esercita *ad interim* tutte le attribuzioni degli organi decaduti, compresa la legale rappresentanza dell'istituzione pubblica.

Nei casi in cui sia nominata una commissione straordinaria, solitamente composta da 3 commissari, si provvederà a indicare al quesito 3.1.1 il commissario con la legale rappresentanza dell'istituzione pubblica (selezionando dal menu a tendina la voce Commissario straordinario/liquidatore) e a indicare la Commissione straordinaria, come specificazione della voce Altro al quesito 3.1.2, conteggiando tra i suoi componenti anche il commissario con la legale rappresentanza dell'istituzione pubblica indicato al quesito precedente. Eventuali sub commissari con delega non sono oggetto di rilevazione.

CHE COS'È LA FIGURA DI RACCORDO?

La figura di raccordo (quesito 3.2), non sempre presente nell'organigramma delle istituzioni pubbliche, è la figura di vertice amministrativo che svolge una funzione generale e centralizzata di raccordo tra gli organi di governo e le unità organizzative interne di I livello, oltre che una funzione di coordinamento generale di queste ultime. La figura di raccordo deve necessariamente collocarsi a un livello gerarchico intermedio fra gli organi di governo e l'apparato amministrativo-gestionale dell'istituzione pubblica. Pertanto, all'individuazione di tale figura di raccordo concorrono criteri sia funzionali sia gerarchici.

CHE COSA SONO LE UNITÀ ORGANIZZATIVE INTERNE DI I LIVELLO GERARCHICO?

Sulla base dell'organigramma dell'istituzione pubblica rappresentata, pubblicato di norma nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'unità istituzionale, nella sottosezione Organizzazione/Articolazione uffici, le unità organizzative interne di I livello gerarchico, sono le strutture amministrativo-gestionali apicali, eventualmente subordinate unicamente a una figura di vertice amministrativo rilevata al quesito 3.2.

UNIVERSITÀ E ASL

SE, COME NEL CASO DELLE UNIVERSITÀ E DELLE ASL, LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI UN'ISTITUZIONE PUBBLICA È DUPLICE, NEL SENSO CHE VI SUSSISTONO DUE APPARATI GERARCHICI CON UFFICI E PROFESSIONALITÀ DIFFERENTI, DI CUI UNO A CARATTERE AMMINISTRATIVO GENERALE E L'ALTRO A ESPRESSIONE DELLA PRINCIPALE MISSIONE DELL'ISTITUZIONE PUBBLICA (ES. UFFICI E PERSONALE DIDATTICI IN UN'UNIVERSITÀ O MEDICI IN UN'ASL), COME COMPILA IL QUESITO 3.2?

Se, come nel caso delle Asl, coesistono due figure di raccordo con il vertice politico rappresentato dalla direzione generale, si procederà al quesito 3.2 con la rilevazione di entrambe rappresentate rispettivamente dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario.

Se, come nel caso delle Università, la figura di raccordo con vertice politico rappresentato dal Rettore è unica e riguarda solo l'amministrazione generale, si procederà con la rilevazione del direttore generale al quesito 3.2 della sezione.

REGIONI

QUALI SONO GLI ORGANI DELLE REGIONI?

Fra gli organi delle regioni oltre agli organi necessari previsti dalla Costituzione, ossia il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente (art. 121, Cost.) e agli organi di controllo contabile e di valutazione sono certamente da includere, se costituiti: il Comitato regionale di controllo (CORECO), definito organo di controllo (controllo di regolarità amministrativa) dal decreto legislativo che lo istituisce (artt.128 e ss., D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.); il Difensore civico, organo di controllo (controllo di regolarità amministrativa), istituito con legge nazionale (art. 16, L.127/97); il Comitato/collegio/consulta/commissione di garanzia statutaria, organo di controllo (controllo di regolarità amministrativa), istituito e disciplinato da statuti e leggi regionali.

Mentre non sono organi delle regioni, ancorché definiti tali dalle fonti normative, poiché assolvono unicamente a una funzione consultiva: il Consiglio delle autonomie locali (CAL), organo consultivo di rilievo costituzionale (art.123, Cost.), il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), organo consultivo istituito e disciplinato da statuti e leggi regionali. Considerata la particolarità connessa alla rilevazione dell'istituzione pubblica Regione per la quale si rilevano due questionari distinti uno per la Regione (=Giunta) e uno per il Consiglio regionale, nella sezione 3 dei relativi questionari occorrerà indicare rispettivamente gli organi della Giunta e del Consiglio.

COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

QUALI SONO GLI ORGANI DI GOVERNO DEI COMUNI?

Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. ii. (cd. Testo Unico Enti locali) sono organi dei comuni con funzioni, tra le altre, di indirizzo politico-amministrativo, da rilevare sempre: il sindaco, il consiglio, la giunta (artt. 36, 42, 48, 50, 107, TUEL). In particolare, il sindaco, essendo anche l'organo di vertice politico con la legale rappresentanza del comune, deve essere riportato al quesito 3.1.1, mentre il consiglio e la giunta sono organi di governo da rilevare al quesito 3.1.2.

QUAL È LA FIGURA DI RACCORDO DA INDICARE AL QUESITO 3.2 PER I COMUNI?

Il segretario comunale, così come è disciplinato dal Titolo IV, Capo II, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. (cd. Testo Unico Enti locali), è funzionalmente dipendente dal sindaco e si pone proprio come figura di raccordo tra gli organi dell'ente (nei cui confronti svolge compiti di collaborazione e assistenza) e l'apparato amministrativo dell'ente stesso (sovrintendendo e coordinando l'attività dei dirigenti). Tuttavia, per i comuni che singolarmente o in maniera associata contano più di 100.000 abitanti, la figura di raccordo può non essere rappresentata dal segretario comunale ma, solo se nominato, dal direttore generale, che attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione dell'ente (art.108, TUEL). Qualora ciò accada, i comuni

sostituiscono come figura di raccordo quella del segretario comunale con quella del direttore generale. In questi casi, il segretario comunale, assolve solo compiti di collaborazione e assistenza nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

QUALI SONO GLI ORGANI DI GOVERNO DELLE PROVINCE?

Ai sensi dell'art. 54 della L. 56/2014 e ss.mm.ii. (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sono organi delle province con funzioni, tra le altre, di indirizzo politico-amministrativo, da rilevare sempre: il presidente, il consiglio e l'assemblea dei sindaci. In particolare, il presidente, essendo anche l'organo di vertice politico con la legale rappresentanza della provincia, deve essere riportato al quesito 3.1.1, mentre il consiglio e l'assemblea dei sindaci sono organi di governo da rilevare al quesito 3.1.2.r

QUALI SONO GLI ORGANI DI GOVERNO DELLE CITTÀ METROPOLITANE?

Ai sensi dell'art.7 della L. 56/2014 e ss.mm.ii. (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sono organi delle città metropolitane con funzioni, tra le altre, di indirizzo politico-amministrativo da rilevare sempre: il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. In particolare, il sindaco metropolitano, essendo anche l'organo di vertice politico con la legale rappresentanza della città metropolitana, deve essere riportato al quesito 3.1.1, mentre il consiglio e la conferenza metropolitani sono organi di governo da rilevare al quesito 3.1.2.

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

QUALI SONO GLI ORGANI DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DA RILEVARE AI QUESITI DELLA SEZIONE 3 DEL QUESTIONARIO UI?

Sono organi degli ordini e collegi professionali: il Presidente (organo di vertice e rappresentante legale); l'Assemblea degli iscritti e il Consiglio direttivo (organi di governo); il Collegio dei revisori (organi di controllo).

I CONSIGLI DI DISCIPLINA SONO DA CONSIDERARSI ORGANI DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI?

No. I Consigli di disciplina, costituiti presso i Consigli degli Ordini o Collegi professionali nazionali e territoriali ai sensi dell'art. 8, del D.P.R. 137/2012, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, non sono da considerarsi organi di queste istituzioni pubbliche poiché, pur essendo definiti tali dalla normativa istitutiva, non svolgono nessuna delle due tipologie di funzioni rilevate ai quesiti 3.1.2 e 3.1.3 del questionario U.I. (indirizzo politico-amministrativo; controllo interno). I Consigli di disciplina, infatti, assolvono a compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo, che in precedenza rientravano tra le competenze dei Consigli direttivi (per le professioni sanitarie e notarili, non essendo prevista la costituzione dei Consigli disciplinari, queste competenze fanno ancora capo ai Consigli direttivi).